

**DECRETO 2 maggio 1996, n. 282**

Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;

Visto l'art. 2, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che stabilisce, per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, l'applicazione esclusiva delle disposizioni in materia di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia contributiva;

Ritenuto che relativamente alla definizione del rapporto assicurativo, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la disciplina di tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di specificita' delle attivita' considerate, spesso caratterizzate da precarieta' e dalla esiguita' del reddito prodotto, e dall'altra dell'esigenza di assicurare l'effettivita' della tutela ai soggetti gia' in eta' avanzata rispetto alla soglia anagrafica di determinazione della quiescenza lavorativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, in quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non e' meramente ripetitivo del disposto dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma concerne l'aliquota di computo di cui all'art. 1, comma 8, della legge stessa;

Ritenuto, altresì, di non poter accogliere il rilievo avanzato dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria di cui all'art. 5 in quanto tale disposizione regola, comunque, gli effetti che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che già sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria presso diversa gestione obbligatoria;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilita', all'assegno di invalidita' e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, e' stabilita' nella misura del 10 per cento.

2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarita' di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonche' delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreche' in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento puo' essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Art. 2.

1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.

2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

#### Art. 3.

1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

#### Art. 4.

1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:

a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;

b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

#### Art. 5.

1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

Il Ministro del tesoro

DINI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 149